



Provincia di Olbia – Tempio

**DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE N. 19 DEL 10 MAGGIO 2012**

**OGGETTO: Approvazione modifica art. n. 10 del Regolamento per la concessione in uso, ad enti ed associazioni, dei locali di proprietà provinciale (approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 11/06/2009).**

Adunanza pubblica – Sessione ordinaria

L'anno duemiladodici addì dieci del mese di Maggio con inizio alle ore 17,20 in Olbia nella Sala Consiliare (Via A. Nanni n. 17/19), si è riunito il Consiglio Provinciale di Olbia Tempio convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Francesco Pala per trattare, in sessione ordinaria, pubblica, di prima convocazione, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno regolarmente diramato a tutti i Consiglieri Provinciali.

Sono presenti:

		Presente	Assente			Presente	Assente
1	SANCIU Fedele (Presidente Provincia)	X		13	PALA Francesco	X	
				14	PERINU Antonio	X	
2	BRACCU Giovanni Antonio	X		15	PICCINNU Domenico	X	
3	CARBINI Francesco Maria	X		16	PILU Paolo Elio	X	
4	CARBINI Luigi		X	17	PINDUCCIU Gianfranco	X	
5	FERRARI CARLO		X	18	RUSSU Mario Giacomo	X	
6	LORIGA Antonio	X		19	SANNA Piero	X	
7	MARRONE Salvatore Quirico	X		20	SANNA Quirico	X	
8	MASU Vittorio	X		21	SATTA Gesuino	X	
9	MELONI Giuseppe	X		22	SCAMPUDDU Mario		X
10	MONTELLA Luca Carlo	X		23	SPANO Pierpaolo	X	
11	MULAS Mario	X		24	TARAS Salvatore		X
12	NIEDDU Andrea	X		25	VIOLA Andrea Manlio G.	X	

Totale Presenti	21	Totale Assenti	4
-----------------	----	----------------	---

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, dott. Mario Carta.

Il PRESIDENTE Francesco Pala, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

*In relazione agli argomenti posti all'OdG, si dà atto che, a norma dell'art. 37 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio e degli Organismi consiliari, dell'odierna seduta del Consiglio provinciale è redatto resoconto di stenotipia depositato agli atti della Segreteria del Consiglio, cui si rimanda per quanto riguarda il contenuto dei singoli interventi.*

## **IL PRESIDENTE**

**PORTA** all'attenzione del consiglio il **Punto n. 3** all'ordine del giorno **"Modifica art.10 del Regolamento per la concessione in uso, ad enti ed associazioni, dei locali di proprietà provinciale (approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 11/06/2009);**

**CEDE** la parola al Presidente della I Commissione, il Cons. Mulas, che illustra l'argomento e dà lettura della modifica in oggetto;

**Intervengono** nell'ordine: il Consigliere Viola per avere chiarimenti, vista la sua assenza ai lavori della Commissione; e il Presidente Sanciu che provvede a spiegare le motivazioni che hanno indotto la modifica in oggetto;

**PONE** quindi in votazione il **Punto n. 3** dell'ordine del giorno.

## **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

**UDITO** il Presidente Pala;  
**UDITO** il Presidente Sanciu;  
**UDITI** i Consiglieri;

### **Richiamati:**

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali";
- Lo statuto dell'Ente, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 14.06.2007;
- Il Regolamento per la concessione in uso, ad enti ed associazioni, dei locali di proprietà provinciale (Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 11/06/2009);

**Visto** l'art. 10 del succitato Regolamento, rubricato "Durata della concessione e determinazione canone" e, nello specifico, il comma 3, il quale testualmente recita che: *"La concessione ha durata non superiore a 3 (tre) anni, rinnovabile tacitamente, e può essere sempre revocata con preavviso di sei mesi per sopravvenuti interessi dell'Amministrazione"*;

**Dato atto** che l'applicazione di tale norma potrebbe determinare rilevanti limitazioni all'agire di questa Amministrazione Provinciale nella concessione ad enti pubblici e/o associazioni a causa di un così ristretto lasso temporale di concessione del bene demaniale in argomento che potrebbe confliggere con le finalità degli enti o associazioni richiedenti la concessione e, in special modo, con programmi prolungati nel tempo per particolari attività sociali.

**Evidenziata** tale eventualità e rilevata la necessità di modificare la durata della concessione dei beni demaniali, elevandola fino a 29 (ventinove) anni e non concedibili per una durata inferiore ad 1 (uno) anno;

**Ritenuto** di dover modificare il comma 3 dell'articolo 10 del Regolamento per la concessione in uso, ad enti ed associazioni, dei locali di proprietà provinciale, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 11 giugno 2009 nel seguente modo

*"3. La durata delle concessioni dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 2, comma 1) del presente Regolamento non può essere, di norma, inferiore ad 1 (uno) anno e può venir estesa, con apposita e motivata Deliberazione di Giunta Provinciale, fino ad un massimo di 29 (ventinove) anni nel caso di concessione rilasciata ad Enti Pubblici o Associazioni senza fini di lucro o, comunque, per l'esercizio di un pubblico servizio, in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente e tenuto conto degli oneri di ripristino o bonifica del bene. La concessione può essere revocata per comprovate esigenze di interesse pubblico, in qualunque momento, senza diritto di indennizzo alcuno ma previo congruo preavviso predeterminato dall'Amministrazione Provinciale concedente".*

**Acquisiti** i pareri del Dirigente del Settore Servizi Tecnici in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

**Ritenuto** di dover provvedere in merito;

**CON voti unanimi espressi per alzata di mano da n. 21 Consiglieri presenti e votanti**

#### **DELIBERA**

**DI MODIFICARE** il comma 3 dell'articolo 10 del Regolamento per la concessione in uso, ad enti ed associazioni, dei locali di proprietà provinciale, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 11 giugno 2009 nel seguente modo

*"3. La durata delle concessioni dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 2, comma 1) del presente Regolamento non può essere, di norma, inferiore ad 1 (uno) anno e può venir estesa, con apposita e motivata Deliberazione di Giunta Provinciale, fino ad un massimo di 29 (ventinove) anni nel caso di concessione rilasciata ad Enti Pubblici o Associazioni senza fini di lucro o, comunque, per l'esercizio di un pubblico servizio, in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente e tenuto conto degli oneri di ripristino o bonifica del bene. La concessione può essere revocata per comprovate esigenze di interesse pubblico, in qualunque momento, senza diritto di indennizzo alcuno ma previo congruo preavviso predeterminato dall'Amministrazione Provinciale concedente".*

**Di dichiarare, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano da n. 21 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.**

*Ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.*




**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
SERVIZI TECNICI  
Ing. Pasquale Russo**

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.**


**IL PRESIDENTE**

Francesco Pala



**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott. Mario Carta



Si certifica che la presente deliberazione è affissa in data 25.05.2012 all'Albo Pretorio per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi ed inviata in copia ai capigruppo, prot. n. 15576  
Li 25.05.2012



**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott. Mario Carta



Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e contro la medesima non sono stati prodotti ricorsi.

Li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott. Mario Carta

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ a seguito della pubblicazione in data \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott. Mario Carta

**COPIA**

**Art. — 1. — Tipologia dei beni immobili concedibili in uso a terzi**

- 1) La Provincia di Olbia — Tempio è proprietaria di un complesso di beni immobili classificabili in base alla vigente normativa in:
  - a) BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, non destinati ai fini istituzionali della provincia e pertanto posseduti dalla stessa in regime di diritto privato. Tali beni sono concessi in uso a terzi tramite contratti di diritto privato previsti dal Codice Civile
  - b) BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE, destinati ai fini istituzionali della Provincia e al soddisfacimento di interessi pubblici, non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui agli artt. 822 e 823 del C.C.. Tali beni sono concessi in uso a terzi, in base all'art. 828 del C.C., in applicazione delle norme particolari che regolano l'uso stesso. Normalmente l'utilizzazione, finché permane la loro destinazione a beni patrimoniali indisponibili, avviene mediante atti di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa
  - c) BENI DEL DEMANIO PROVINCIALE, destinati per loro natura, o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività-
- 2) Stante tale particolare destinazione, questi beni sono considerati fuori commercio e possono essere dati in uso a soggetti diversi dalla provincia proprietaria soltanto con provvedimenti di diritto pubblico quale, principalmente la concessione amministrativa che mantiene alla provincia stessa una serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l'interesse pubblico, l'uso temporaneo del bene da parte del concessionario e a stabilire garanzie essenziali per l'eventuale ripristino delle finalità pubbliche a cui il bene è deputato.
- 3) La provincia di Olbia - Tempio può altresì dare in sub-concessione a terzi, con le stesse modalità dei beni di proprietà provinciale di cui al presente regolamento, anche i beni immobili di proprietà di terzi, ricevuti a vario titolo (affitto, comodato o locazione ecc).
- 4) Ciascun bene immobile appartenente ad una delle categorie sopradescritte può, con uno specifico provvedimento (di classificazione o de classificazione), trasferirsi da una categoria di appartenenza all'altra sulla base della effettiva destinazione d'uso.

**Art. — 2 — Oggetto**

- 1) Nell'ambito delle disponibilità immobiliari della provincia di Olbia — Tempio, si identificano le strutture nelle quali vengono individuati i locali da destinare ad uso collettivo per conferenze,



I convegni, assemblee pubbliche, manifestazioni artistiche, culturali, sociali, scientifiche, promossi da enti pubblici e privati, da associazioni senza scopo di lucro:

- a) Sala del Consiglio Provinciale nella sede di Olbia;
- b) Sala del Consiglio Provinciale nella sede di Tempio;
- c) Locale per riunioni nel fabbricato di Via Nanni n. 41;
- d) Colonia marina di Marinella in comune di Golfo Aranci;
- e) Casa cantoniera di Cugnana in comune di Olbia.

2) All'interno degli edifici contraddistinti con le lettere d) ed e) la Giunta Provinciale si riserva la facoltà di individuare dei locali da destinare a sede di Associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio provinciale. Tali concessioni saranno regolamentate da apposite convenzioni che dovranno prevedere l'espresso richiamo al presente regolamento circa le modalità di utilizzo, l'assunzione di responsabilità ed ogni altra disposizione compatibile con l'uso continuativo, oltre che l'eventuale corresponsione di un rimborso spese di gestione (riscaldamento, illuminazione, consumi idrici ecc.).

### Art. — 3 —Uso

1) L'uso dei locali indicati nell'art. 2 (ad eccezione della sala del Consiglio che viene disciplinata dal successivo articolo) viene concesso:

- ad Enti Pubblici — Istituzioni Scolastiche - Associazioni che agiscono sul territorio provinciale, senza scopo di lucro e con finalità pubbliche, nell'ambito di attività culturali, sociali, sportive ecc.. In tal caso la concessione può avere carattere gratuito;
- a soggetti privati (solo per effettuazione di corsi collettivi di preparazione o specializzazione e non per attività di carattere commerciale) **dietro corresponsione, in forma anticipata, del canone o tariffa che verrà stabilito dalla Giunta Provinciale;**
- a Partiti o Raggruppamenti Politici, dietro corresponsione in forma anticipata, del canone o tariffa che verrà stabilito dalla Giunta Provinciale;
- per finalità di carattere commerciale o promozionale, dietro corresponsione di specifica tariffa stabilita dalla Giunta provinciale.

2) Il pagamento del canone deve essere effettuato presso la tesoreria provinciale.

3) L'utilizzo dei locali è riservato esclusivamente per attività compatibili con la destinazione d'uso dell'immobile o dello specifico locale.

4) Inoltre i locali non possono essere concessi per attività ricreative di carattere privato (esempio

feste, compleanni ecc.) o comunque riservati, per la medesima finalità ad Associazioni di carattere sociale, culturale ecc.

5) I partiti o Raggruppamenti Politici operanti sul territorio possono richiedere l'utilizzo dei locali, previa descrizione dei contenuti dell'iniziativa ed unicamente per lo svolgimento di eventi a carattere pubblico.

6) Non può essere previsto l'uso di immobili per manifestazioni o incontri assimilabili a sottoscrizioni o raccolta di adesioni.

#### **Art. — 4 — Sala del Consiglio Provinciale**

1) La sala del Consiglio Provinciale può essere concessa ad enti pubblici o privati, ad Associazioni ed istituzioni Scolastiche per attività istituzionali, per manifestazioni e rappresentazioni di interesse pubblico.

2) La medesima non può essere concessa per attività di carattere partitico o per manifestazioni di carattere commerciale, dalle quali soggetti privati possano trarre vantaggio patrimoniale.

#### **Art. — 5 — Forme giuridiche di assegnazione dei beni**

1) Modalità e criteri per la concessione a terzi di beni patrimoniali disponibili.

a) La concessione in uso a terzi di beni patrimoniali disponibili è, di norma, effettuata nella forma e con i contenuti dei negozi contrattuali tipici previsti dal titolo III del libro IV del C.C. e più precisamente:

- Contratto di locazione (artt. 1571 e segg. del C.C.);
- Contratto di affitto (artt. 1615 e segg. del C. C.);
- Contratto di comodato (artt. 1803 e segg. del C. C.).

2) Modalità e criteri per la concessione in uso a terzi di beni patrimoniali indisponibili

a) La concessione in uso temporaneo a terzi di beni patrimoniali indisponibili è effettuata nella forma della concessione amministrativa tipica.

b) Il Contenuto dell'atto di concessione deve essenzialmente prevedere:

- l'oggetto, le finalità e il corrispettivo della concessione;
- la durata della concessione e la possibilità di revoca per ragioni di pubblico interesse.

c) L'atto di concessione è rilasciato dal responsabile del servizio patrimonio, su conforme atto deliberativo della Giunta Provinciale.

## **Art. — 6—Istanze ed Autorizzazioni**

- 1) La richiesta di uso dei locali deve essere indirizzata al Presidente della Provincia e limitatamente all'aula consiliare a ai locali di pertinenza del Consiglio al Presidente del Consiglio, e di norma, deve essere consegnata almeno 3 giorni prima della data prescelta. Le domande pervenute oltre tale termine potranno essere prese in considerazione solo qualora vi sia la disponibilità del locale prescelto.
- 2) Nell'istanza devono essere indicati:
  - dati anagrafici e carica del richiedente;
  - denominazione dell'Ente, associazione per la quale si chiede l'autorizzazione;
  - indicazione del locale individuato,
  - giorno ed ora di utilizzo;
  - durata dell'iniziativa;
  - oggetto dell'iniziativa con l'eventuale programma;
  - accettazione incondizionata delle norme del presente regolamento;
  - estremi dell'eventuale ricevuta di versamento del canone / tariffa.
- 3) Per il rilascio delle autorizzazioni viene considerato il criterio cronologico di presentazione delle domande.
- 4) In casi di particolare gravità e solamente per le riunioni istituzionali di Enti Pubblici potrà farsi eccezione al criterio cronologico, previa deroga autorizzata da parte del Presidente della Provincia.

## **Art. — 7— Modalità di utilizzo**

- 1) Dopo l'ottenimento della relativa autorizzazione (che presuppone anche l'effettuazione dell'eventuale pagamento del canone / tariffa), il richiedente può ritirare le chiavi del locale solo nella medesima giornata per la quale ha richiesto l'uso o nell'ultimo giorno di apertura degli uffici provinciali immediatamente precedente se essa cade in giorno festivo o non lavorativo.
- 2) Le chiavi devono inderogabilmente essere restituite all'ufficio competente nella giornata feriale immediatamente successiva a quella di uso del locale.
- 3) Durante tutto l'uso della concessione (sia per l'uso saltuario che per quello periodico) il richiedente è tenuto a detenere personalmente le chiavi del locale che, in nessun caso, possono essere affidate a terzi o ad altri appartenenti del Gruppo, Associazione o Ente, rimanendone comunque a tutti gli effetti responsabile.
- 4) E' tassativamente vietato duplicare le chiavi avute in consegna.



5) **All'atto della consegna dei locali viene redatto, in contraddittorio, apposito verbale dello stato dei luoghi nonché un inventario dei beni e delle attrezzature presenti.**

6) Non è ammesso a nessun titolo l'uso dei locali concessi da parte di Enti o Associazioni diversi da quelli indicati nell'autorizzazione né per un uso o per giorni diversi da quelli per i quali è stata rilasciata regolare autorizzazione.

#### **Art. — 8 — Responsabilità**

1) I firmatari della richiesta di concessione di immobili assumono, personalmente ed in solido con l'Ente, l'Associazione e l'organizzazione che rappresentano, la responsabilità:

- della conservazione dell'immobile, delle attrezzature e degli arredi ivi esistenti;
- del rispetto di quanto dichiarato nell'istanza;
- del rispetto del presente regolamento.

2) Sono a loro carico tutti i danni da chiunque causati durante l'utilizzo dei locali.

3) Devono comunque assicurarsi, al momento della chiusura della struttura, che tutte le entrate e le porte siano regolarmente chiuse a chiave, le luci spente.

4) I locali devono essere riconsegnati nello stato di fatto in cui sono stati concessi.

5) Le attrezzature di proprietà del concessionario, introdotte nel locale, devono essere conservate dallo stesso, restando in ogni caso esclusa la responsabilità dell'Amministrazione concedente per danni o furti occorsi alle stesse.

6) L'Amministrazione declina ogni responsabilità (civile e penale) per danni a persone o a cose da chiunque causati durante lo svolgimento delle iniziative, compresi materiali ed attrezzature utilizzati per l'attività e lasciati nei locali.

7) Il concessionario, essendo responsabile dello svolgimento dell'iniziativa, ha l'obbligo di provvedere all'acquisizione preventiva di ogni autorizzazione e/o licenza prevista per il tipo di attività organizzata.

8) È vietata qualsiasi forma di cessione o di sub concessione da parte del concessionario, pena la decadenza della concessione o convenzione.

**9) E' fatto obbligo, inoltre, al concessionario di stipulare idonea polizza assicurativa presso primaria compagnia di gradimento dell'Ente per il risarcimento dei danni tutti, a persone e cose dovute all'utilizzo del bene concesso.**

#### **Art. —9— Norme di carattere generale**

1) Nei locali deve essere garantito l'ordine e la pulizia. Al termine dell'utilizzo deve essere verificato lo stato di fatto degli arredi ed ogni oggetto introdotto per lo svolgimento delle singole iniziative deve essere opportunamente rimosso.

- 2) Qualora non vengano rispettati gli impegni assunti circa la pulizia, la sorveglianza dei locali, l'utilizzo delle attrezzature e degli arredi, o qualora i locali vengano utilizzati in modo difforme rispetto all'autorizzazione, il Responsabile del procedimento procede alla revoca della concessione e può escludere l'utilizzatore da ulteriori concessioni fino ad un periodo di 12 mesi.
- 3) In casi più gravi o in caso di recidiva la Giunta provinciale delibera l'esclusione, anche a tempo indeterminato, da ulteriori concessioni di locali in capo all'inadempiente.
- 4) In presenza di danni provocati da vandalismo, incuria e comunque riconducibili a mancata sorveglianza dei locali e delle attrezzature, vengono applicate le norme di cui al secondo comma, fermo restando l'obbligo al risarcimento dei danni, con responsabilità in solido dell'Ente o dell'Associazione di appartenenza.

#### **Art. — 10 — Durata della concessione e determinazione canone**

- 1) L'utilizzo esclusivo da parte di terzi di un bene demaniale, diverso da quelli appartenenti al demanio stradale, di un bene indisponibile o parte di esso, è consentito allorché l'attività da svolgere sia conforme alle finalità di interesse pubblico, sociale e culturale dell'Amministrazione provinciale.
- 2) L'utilizzo dei locali è concesso con provvedimento del dirigente del servizio patrimonio a cui sono demandati la gestione ed il controllo dei locali.
- 3) ~~La concessione ha durata non superiore a 3 (tre) anni, rinnovabile tacitamente, e può essere sempre revocata con preavviso di sei mesi, per sopravvenuti interessi dell'Amministrazione Provinciale.~~ \* (comma modificato con la deliberazione di cui a pag.1)
- 4) Il canone concessorio è determinato sulla base di una perizia di stima redatta dal Settore Servizi tecnici alla struttura, che si atterrà ai seguenti elementi di valutazione:
  - valore immobiliare del bene da concedere in uso;
  - parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d'uso prevista nel rapporto concessorio (commerciale, produttiva, agricola, a servizi, o altro);
  - eventuale impegno da parte dell'utilizzatore alla esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, strutture fisse, costruzioni e ogni altra opera destinata ad accrescere stabilmente il valore dell'immobile;
  - ulteriori criteri e parametri aggiuntivi eventualmente deliberati dalla Giunta Provinciale.
- 5) Per gli immobili concessi in uso per finalità diverse ad enti ed associazioni, la suddetta stima tecnica, come sopra determinata, con riferimento al valore di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, verrà corretta applicando le percentuali di riduzione di cui all'art. li.
- 6) In tal caso sono comunque posti a carico del concessionario le spese relative all'esecuzione di interventi manutentori dell'immobile, nonché gli oneri di qualunque natura gravanti sullo stesso.

Alla Scadenza del contratto il concessionario deve provvedere a proprie cure e spese al ripristino dei locali, salvo diversa richiesta dell'amministrazione.

7) Tutte le eventuali lavorazioni devono essere preventivamente autorizzate dal componente ufficio della provincia.

8) In ogni caso è fatto obbligo al concessionario rimborsare all'Amministrazione provinciale le spese per i consumi.

**Art. — 11 — Criteri di riduzione del canone per attività nel campo del volontariato e dell'associazionismo**

1) I soggetti operanti in forme associative, le associazioni di volontariato e le cooperative sociali possono essere assegnatari di beni immobili di proprietà provinciale o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione, con una riduzione del canone locativo o concessorio, previamente determinato con le modalità di cui all'art. 10, secondo le percentuali di seguito indicate:

- 100% (comodato gratuito) per i soggetti operanti nei settori previsti dalle leggi speciali vigenti in materia di tossicodipendenza e di pubblica assistenza;
- 95% per i soggetti operanti nell'ambito di settori di attività e di impiego nei campi assistenziali e sanitario e più precisamente per quanto riguarda handicap, emarginazione, patologie gravi, i soggetti operanti in ambito sociale con riferimento alla terza età, le cooperative sociali in cui siano presenti almeno il 30% di "soci volontari" (ex art. 2 della L. 381/1991) ed almeno il 30% di "persone svantaggiate" (ex art. 4 della L. 381/1991);
- 80% per i soggetti operanti nei settori ricreativo, culturale, sportivo, ambientale, aggregativo e sociale e le cooperative sociali in cui siano presenti almeno il 30% di "soci volontari" (ex art. 2 della L. 381/1991) ovvero almeno il 30% di "persone svantaggiate" (ex art. 4 della L. 381/1991)

**Art. — 12 — Criteri e procedimento di assegnazione dei locali ad uso diverso da quello commerciale**

1) I beni immobili sono concessi con provvedimento della Giunta, per attività diverse dall'uso commerciale, ai soggetti operanti in forme associative, alle associazioni di volontariato e alle cooperative sociali che presentino richiesta di ottenere spazi, in base ad una istruttoria svolta in relazione ai seguenti fattori, elencati in ordine di importanza:

- riconoscimento della funzione svolta, nel tempo e nella provincia, come rilevante per fini pubblici o per l'interesse collettivo;
- carattere delle finalità prevalenti perseguite dal soggetto con l'attività per l'esercizio della quale viene richiesta l'assegnazione dell'immobile provinciale;
- struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente.

**Art. — 13 — Criteri e procedimento di assegnazione dei locali ad uso commerciale**

- 1) Gli assegnatari di locali concessi ad uso commerciale vengono scelti di norma mediante trattativa privata previa gara ufficiosa, mediante pubblicazione di un avviso, approvato dalla Giunta, che indichi requisiti, criteri e punteggi corrispondenti.
- 2) Nel caso di immobili di particolare rilevanza si può procedere mediante appalto —concorso o forme selettive analoghe.

**Art. — 14 — Revoca straordinaria**

- 1) L'Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di revocare, anche temporaneamente, una o più concessioni qualora si verificano situazioni straordinarie, legate ad esigenze di pubblica utilità, che richiedano l'utilizzo dei locali dati in concessione.

**Art. — 15 — Ispezioni e Verifiche**

- 1) Durante il periodo di validità delle concessioni, l'Amministrazione Provinciale, anche per mezzo di dipendenti o tecnici designati, ha il diritto di effettuare verifiche riguardanti la manutenzione, l'uso e la conservazione dei locali e di quanto in esso contenuto.
- 2) In caso di accertata irregolarità, il responsabile del procedimento, prima di procedere all'applicazione dell'art. 9, è tenuto ad impartire, per iscritto, al concessionario specifiche prescrizioni, contestando nel dettaglio gli inadempimenti riscontrati.

#### **Art. — 16— Obblighi del concessionario**

1) I contratti di concessione in uso a terzi dei beni **provinciali**, per qualsiasi attività, così come sopra definiti, devono prevedere a carico del concessionario:

- l'obbligo di pagamento del canone o del corrispettivo di utilizzo;
- l'onere delle spese inerenti la manutenzione ordinaria;
- il pagamento delle utenze;
- il pagamento delle spese di gestione;
- la stipulazione dell'assicurazione contro i danni;
- la restituzione dei locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso.

#### **Art. — 17— Norme transitorie e finali**

1) Le concessioni di diritto e di fatto in corso continuano alle condizioni previste dal presente regolamento purchè in regola con i requisiti stabiliti dal medesimo.

2) Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.